CHE PORTA DISPOSIZIONI SUI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI

Art. 57 (Allegato D)

Speciale pel solo capitolato del gruppo I, Tirreno superiore

Il ministro della marina, sentito il concessionario, dettera' le norme atte a disciplinare il servizio della linea II del gruppo I per i porti secondari nei quali l'approdo e' subordinato alla condizione del carico o discarico di un minimo di 10 tonnellate, e ad assicurarne e garantirne la esecuzione. Tali norme faranno parte integrante di questo capitolato.

Qualora un piroscafo, senza prova che cio' avvenne per causa di forza maggiore, non approdasse ad uno di tali porti secondari, il concessionario incorrera' nella multa di L. 500 nei rapporti con lo Stato senza pregiudizio delle responsabilita' di legge nei rapporti coi terzi.

Versione in vigore dal 11 agosto 1912, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Estremi	Legge 30 giugno 1912, n. 685
Partizione	Allegato D
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1912

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-porta-disposizioni-sui-servizi-marittimi-sovvenzionati/allegato-d-art-57-speciale-pel-solo-capitolato-del-gruppo-i-tirreno-superiore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it